

FINE VITA

- 1. Volete voi che sia abrogato l'art. 580 del codice penale (Istigazione o aiuto al suicidio), approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alla seguente parte: «ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» e nel titolo dell'articolo limitatamente alla parola "aiuto"?**

In primo luogo si osserva che la formula "ne agevola in qualsiasi modo" è generica e, prestandosi ad essere riempita di qualsiasi contenuto, non possiede le caratteristiche di rigorosa ed univoca determinazione che si richiede ad una norma penale.

Proprio in ragione della sua genericità, l'ambito di applicazione di essa è stato esteso, al di là dell'intenzione dell'originario legislatore, alle fattispecie del fine vita, violando il diritto del malato di non essere costretto a sopportare sofferenze indicibili.

L'abrogazione separa in modo chiaro l'ipotesi di istigazione al suicidio (che resta penalmente sanzionata) dal contributo fornito alla realizzazione di un progetto del soggetto coinvolto, cui il terzo non ha in alcun modo partecipato.

Attraverso essa si afferma il principio secondo cui la vita non appartiene allo Stato, né ai detentori delle verità religiose, ma al soggetto che ne è portatore.

Si ribadisce il valore di essa attraverso la difesa dalle aggressioni esterne, di cui l'istigazione è esempio, ma non da quelle "interne", cioè dalla volontà del soggetto cui la vita appartiene.

La problematica relativa all'aiuto al suicida viene stralciata dal diritto penale e ritorna nella sfera dei comportamenti sociali e morali

Ciò non significa che venga consentito l'aiuto alla persona che non sia in perfette condizioni di intendere e volere, restando comportamenti di tal tipo perseguiti dagli articoli precedenti.

Articolo 580 Codice penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione (1), è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583] (2).

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] (3)(4).

FAMIGLIA

Riconoscimento Bambini nati all'estero con GPA

- 2. Volete voi che sia abrogato l'art. 567 del codice penale (Alterazione di stato), approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alla seguente parte: «o altre falsità»?**

Anche in questo caso si propone l'alterazione di una formula inadatta, per la sua genericità, al diritto penale. Si tratta della norma che è stata utilizzata per perseguire chi avesse ottenuto all'estero, in Paesi che consentivano la fecondazione eterologa o la genitorialità omosex, un atto di nascita conforme alla legislazione degli stessi, ma non a quella italiana. La proposta vuol rendere l'art. 567 del codice penale conforme alla prescrizione dell'art. 1 del medesimo (norma di primaria civiltà giuridica), nella parte in cui lo stesso afferma che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge.

Per affermare il principio è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con sentenze come quella di cui, di seguito, si riporta la massima:

Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori). (Cass. 48696/2016).

Sentenze di tal tipo, nonostante la funzione nomofilattica della Corte, non impediscono che interpretazioni difformi continuino a verificarsi.

Legalizzazione convenzioni matrimoniali

- 3. Volete voi che sia abrogato l'art. 160 del codice civile (Diritti inderogabili), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262?**

Si tratta della norma che limita i diritti di scelta delle coppie nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia e, più in generale, essendo espressione delle finalità pubblicistiche del matrimonio e del valore istituzionale di esso, sottratto alla volontà delle parti, pone un ostacolo al riconoscimento, anche in Italia, della validità di convenzioni matrimoniali, non solo patrimoniali, ma anche di carattere personale-

Interesse del minore nell'assegnazione della casa

- 4. Volete voi che sia abrogato l'art. 337 sexies del codice civile (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), approvato con R.D. 16**

marzo 1942, n. 262, come inserito dall'art. 55 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, limitatamente alla seguente parte: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio»?

Si tratta di una norma contraria al principio del superiore interesse del minore, che permea il diritto minorile e di famiglia, in quanto toglie ai figli la casa già coniugale per effetto di comportamenti del genitore e non in relazione a valutazioni del giudice in ordine all'effettiva determinazione del predetto interesse-

Separazione senza colpa

- 5. Volete voi che sia abrogato il secondo comma dell'art. 151 del codice civile (Separazione giudiziale), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio»?**

L'abrogazione della separazione per colpa (oggi addebito) fu già richiesta al momento della riforma del diritto di famiglia del 1975 e stralciata all'ultimo momento. Si tratta di istituto inutile e dannoso, perché fomenta la conflittualità coniugale ed è figlio della vecchia mentalità per la quale se un matrimonio finisce, vuol dire che qualcuno ha sbagliato e non che esso ha esaurito la sua forza vitale.

No all'imposizione del cognome del marito

- 6. Volete voi che sia abrogato l'art. 143 bis del codice civile (Cognome della moglie), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e conseguentemente siano abrogati l'art. 156 bis del medesimo codice ed i commi 2, 3 e 4 della legge 898/1970 ?**

Si tratta di prendere atto del fatto che la donna non usa più il cognome del marito e che è giusto sia così.

Fecondazione anche per single e coppie dello stesso sesso

- 7. Volete voi che sia abrogato l'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: “coppie di”, “di sesso diverso, coniugate o conviventi”, “entrambi viventi”?**

Con l'abrogazione, l'accesso alle tecniche di procreazione assistita viene consentito anche alle coppie same sex e single.

Testo legge

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita **coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi**, in età potenzialmente fertile, **entrambi viventi**.

Gestazione per altri

- 8. Volete voi che sia abrogato il sesto comma dell'art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alla seguente parte: «o la surrogazione di maternità»?**

Comma 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Il sesto comma dell'art. 12 della legge 40 è un altro esempio di pessima legislazione. Esso punisce, in modo non chiaro ed indifferenziato, la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità, come se la stessa fosse una pratica commerciale. Per la sua pessima fattura suscita problemi di interpretazione, in relazione alla punibilità della maternità surrogata in sé o solo se pubblicizzata.

Anche solo per questo dovrebbe essere, non abrogata, ma eliminata ab origine.

Crioconservazione degli embrioni

- 9. Volete voi che sia abrogato il primo comma dell'art. 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alla seguente parte: «la crioconservazione»?**

Veramente incomprensibile è il divieto di crioconservazione di embrioni, come se essi dovessero essere, anche a forza, comunque impiantati. È espressione della concezione, smentita anche dalla storia del diritto, secondo cui l'embrione deve essere tutelato come un individuo già nato. Anzi, di più. Non risulta infatti che alcuna norma specifica vieti la crioconservazione di un essere umano.

Assegno divorzile sulla base del contributo fornito da ciascun coniuge alla vita matrimoniale

- 10. Volete voi che sia abrogato il sesto comma dell'art. 5 della legge 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), limitatamente alle seguenti parti: «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione», «e valutati tutti i suddetti elementi anche in ragione della durata del matrimonio»?**

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione in tema di mantenimento del coniuge divorziato afferma che l'assegno di mantenimento deve essere parametrato in base al contributo che, per la concorde assunzione di compiti all'interno della coppia, ciascun coniuge ha dato alla vita familiare. Con l'abrogazione proposta, la norma viene chiarita e semplificata, abolendo eccessivi margini di discrezionalità, e resa conforme al principio affermato dalla Corte.

Adozione in casi particolari anche a coppie dello stesso

- 11. Volete voi che sia abrogato il secondo comma dell'art. 294 del codice civile (Pluralità di adottati o di adottanti), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie» e, conseguentemente, l'art. 55 della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), limitatamente alla seguente parte: «294»?**

L'abrogazione fa cadere il divieto di adozione dello stesso adottando, con le modalità dell'adozione in casi particolari, da parte di due persone che non siano sposate tra loro e, quindi, anche da parte delle coppie unite con il vincolo dell'unione civile (same sex).

RICERCA

Ricerca sugli embrioni

- 12. Volete voi che siano abrogati il comma 1 dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), il comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alla seguente parte “volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano possibili metodologie alternative” ed il comma 4 del medesimo articolo, limitatamente alla seguente parte: La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro”.**

Viene rimosso uno dei principali ostacoli alla ricerca scientifica.